

Articolo 1

(Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 1 aprile 2014 n.7 "Organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici")

1. All'Articolo 7 della legge regionale 1 aprile 2014 n. 7 "Organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici" sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 1 dopo le parole "agenzia di viaggio" sono aggiunte le seguenti: "mentre per le agenzie on line (OLTA o OTA) la SCIA è inviata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) dove ha sede legale l'Agenzia";

b) al comma 3 la parola "preventivamente" è soppressa e, dopo la parola "comunicata" sono inserite le seguenti: "entro trenta giorni";

c) Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6 bis. Le agenzie aperte al pubblico espongono, in modo ben visibile all'interno dei locali in cui esercitano l'attività, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) inviata ai sensi del comma 1. Le OLTA o OTA pubblicano gli estremi della SCIA inviata sui siti web utilizzati per l'esercizio on line della loro attività."

Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 7/2014)

1.L'articolo 11 della l.r. 7/2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 11
(Garanzia assicurativa)

1 L'agenzia deve stipulare, prima della presentazione della SCIA:

a) una polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), nonché dagli articoli 19 e 50 dell'Allegato 1 al Codice del Turismo e ss.mm.;

b) Polizza assicurativa o garanzia bancaria, anche nella forma di adesione a un fondo di garanzia, per il rimborso, in casi di insolvenza o fallimento di intermediario o dell'organizzatore, del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro

immediato del turista ai sensi dell'art. 50, comma 2, dell'allegato 1 al Codice del Turismo e ss.mm.

2.L'agenzia ha l'obbligo di produrre alla Regione copie delle quietanze di pagamento dei premi assicurativi annuali di cui al comma 1 o specifiche dichiarazioni sostitutive delle quietanze, entro quindici giorni dall'avvenuto pagamento.

3. La mancanza delle coperture assicurative di cui al comma 1 comporta, ad opera della Regione, l'adozione del provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività sino alla regolarizzazione delle stesse entro il termine perentorio di sessanta giorni. La mancata regolarizzazione entro il suddetto termine perentorio comporta l'adozione da parte della Regione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

In caso di regolarizzazione della copertura assicurativa di una o di entrambe le polizze, dopo il termine perentorio suindicato di sessanta giorni, l'agenzia, per riavviare l'attività, è tenuta a presentare una nuova SCIA ai sensi degli articoli 7 e 8.

4. La Regione, insieme alle associazioni di categoria delle agenzie, delle assicurazioni e dei consumatori, predispone i principi basilari ed i criteri minimi finalizzati alla stipula di polizze assicurative standard, ove siano

indicati i massimali di risarcimento, le relative soglie minime e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto all'utente, in conseguenza dell'inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali e comunque tutti gli elementi a garanzia dell'utente, previsti dalla vigente normativa.”.

Articolo 3

(Modifica dell'articolo 18 della l.r. 7/2014)

1. All'articolo 18, comma 3 della l.r.7/2014 le parole “comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “commi 6 e 6 bis”.